

REGOLAMENTO DEL LABORATORIO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI LABSCO
(emanato con decreto rettorale 17 dicembre 2020 n. 595)

INDICE

- Articolo 1 (*Oggetto e finalità*)
- Articolo 2 (*Referenti*)
- Articolo 3 (*Il direttore scientifico*)
- Articolo 4 (*Il comitato scientifico*)
- Articolo 5 (*Il responsabile tecnico*)
- Articolo 6 (*Norme finali*)

TORNA ALL'INDICE

REGOLAMENTO DEL LABORATORIO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI LABSCO

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del laboratorio di scienza delle costruzioni (di seguito denominato LabSCo), articolazione del Dipartimento di culture del progetto dell'Università luav di Venezia.
2. Il LabSCo dall'anno 1961 è un Laboratorio Ufficiale della Repubblica italiana per le prove sui materiali,
3. Il LabSCo, già equiparato agli istituti universitari ai sensi dell'articolo 88 del D.P.R. 382/80 e dell'articolo 63 del D.P.R. 371/82, è costituito giusta la Legge 1 luglio 1961 n. 553 e l'art. 20 della Legge 5 novembre 1971 n. 1086.

Le finalità del LabSCo sono:

- a) fornire il supporto scientifico e tecnico alla ricerca e alla didattica di ateneo relativamente ai settori scientifici disciplinari di riferimento;
- b) ampliare la presenza sul territorio attraverso la collaborazione con gli enti culturali, locali, nazionali, internazionali e con le imprese;
- c) sviluppare attività e ricerche interdisciplinari tra i laboratori universitari;
- d) essere di supporto al Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per le attività di controllo sui materiali impiegati nelle costruzioni;
- e) effettuare prove ufficiali sui materiali edilizi, in particolare calcestruzzi, acciai e laterizi, su prototipi e modelli nonché su manufatti;
- f) effettuare verifiche statiche e prove strutturali relative agli stabili sede di luav, o di futura acquisizione o utilizzazione.

Quando sono effettuate per conto terzi le prove sono soggette a relativa fatturazione secondo quanto previsto nel tariffario approvato dal consiglio di amministrazione dell'ateneo.

Articolo 2

(Referenti)

1. Sono referenti del LabSCo: il direttore scientifico, il vice-direttore scientifico, il responsabile tecnico e il comitato scientifico

Articolo 3

(Il direttore scientifico)

1. Il direttore scientifico coordina il Laboratorio, è nominato dal rettore, sentito il senato accademico, su proposta del dipartimento. È scelto tra i professori e ricercatori di settori disciplinari compatibili con le finalità scientifiche del laboratorio. Il direttore scientifico resta in carica tre anni e può essere rinnovato una sola volta.
2. Il direttore scientifico, di concerto con il comitato scientifico:
 - a) provvede all'attuazione di specifici programmi di ricerca e di altre attività di supporto alla didattica e alla ricerca, all'attivazione di convenzioni e accordi con soggetti pubblici o privati;
 - b) individua le strategie di intervento verso il mondo esterno definendo lo scenario delle possibili relazioni anche con particolare riferimento all'attività normata conto terzi;
 - c) propone il piano degli investimenti e delle attività del laboratorio;
 - d) propone l'attivazione/disattivazione di sezioni o uffici funzionali del laboratorio;
 - e) designa il vice-direttore scientifico che in sua assenza svolge tutte le funzioni a lui assegnate;
 - f) presiede e convoca il comitato scientifico del LabSCo;
 - g) collabora con i direttori di sezione del dipartimento per la predisposizione di un programma di sviluppo delle attività;
 - h) entro il 30 settembre di ogni anno, presenta al consiglio di dipartimento una relazione, condivisa con il comitato scientifico, sullo stato dell'arte del programma di attività del Laboratorio, sull'avanzamento dello sviluppo del Laboratorio e sulle proposte per gli anni successivi;
 - i) sviluppa con gli altri direttori scientifici dei laboratori le attività comuni e trasversali, sulla base del programma di sviluppo delle attività.

TORNA ALL'INDICE

Articolo 4
(Il comitato scientifico)

1. Il comitato scientifico è composto dal direttore scientifico, dal vice direttore scientifico, dal responsabile tecnico, da almeno tre docenti afferenti al laboratorio ed eventualmente da un esperto di alta qualificazione.

Il comitato scientifico dura in carica tre anni e comunque non oltre la scadenza del mandato del direttore scientifico.

2. Il comitato scientifico si riunisce almeno due volte all'anno. È valido in presenza della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

3. Il comitato scientifico:

- a) assiste il direttore scientifico nello svolgimento dei suoi compiti, sia nell'organizzazione e programmazione delle attività per la ricerca scientifica, per la didattica, in convenzione e conto terzi, sia nello stabilire gli obiettivi e gli indicatori per garantire il miglioramento delle prestazioni;
- b) esamina il piano degli investimenti del laboratorio e il piano annuale delle attività;
- c) propone le eventuali modifiche al regolamento del laboratorio da sottoporre all'approvazione del dipartimento;
- d) individua l'eventuale esperto di cui al punto 1.

Articolo 5
(Il responsabile tecnico)

1. Il responsabile tecnico del LabSCo è nominato dal direttore generale e fa parte del comitato scientifico del laboratorio.

2. Il responsabile tecnico:

- a) è responsabile della gestione tecnica e della gestione e coordinamento delle risorse strumentali e umane;
- b) coordina e sovrintende le attività tecniche e amministrative del laboratorio.

Articolo 6
(Norme finali)

Per quanto non definito e previsto nel presente regolamento, si applicano lo statuto luav, il regolamento di funzionamento del dCP e gli altri regolamenti d'ateneo.